

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

DECISIONE n. 6/2025

resa nel procedimento con prot. n. 6 del 2025, instaurato d'ufficio ex art. 55, comma 1, lett. a), Regolamento di Giustizia, in seguito alla comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI; procedimento instaurato nei confronti dell'affiliata società Aiace Ginnastica (cod. aff. 3112), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; dell'atleta "omissis" (tessera n.), del Presidente e del Segretario di Gara della 3^a Prova.

IN FATTO

Il procedimento prendeva avvio dalla segnalazione/comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, a seguito della trasmissione del Verbale di Omologazione della 3^o Prova del Campionato di Serie B GAF, svolta in data 21 marzo 2025.

Il Verbale riporta come *"la Società Aiace (cod. 3112) ha inserito il nominativo dell'atleta "omissis" nel sistema gare entro i termini di iscrizione, senza, però, effettuare l'invio dei dati"*. Come pure evidenzia la partecipazione dell'atleta "omissis" al Volteggio, alle Parallele e alla Trave alla 3^a Prova del Campionato di Serie B, svoltosi a Desio il 21 marzo 2025 (v. Classifica Generale).

Lo scrivente Giudice Sportivo Nazionale provvedeva alla fissazione della data di assunzione della decisione secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia FGI. Veniva concesso, ai sensi della medesima disposizione, termine per l'invio di memorie e/o documenti difensivi.

Perveniva Memoria del dott. Alessandro Stoppini, Segretario di gara designato per la 3^o prova di Campionato di serie B GAF, svolta il giorno 21 marzo 2025, presso il Palazzetto dello sport di Desio (MB), in cui si rilevava che *"Il giorno della competizione, la società AIACE Ginnastica, si presentava al controllo tessere segnalando la presenza della ginnasta "omissis", la quale non risultava tuttavia correttamente iscritta. Effettuato il controllo tessere, constatavo che nel portale iscrizioni, la ginnasta appariva inserita nella squadra, ma la procedura non risultava correttamente conclusa tramite la chiusura della fase telematica, in quanto mancava l'indicazione "inviata" a fianco del nome. Di conseguenza, nonostante il programma*

non abbia rilevato alcuna anomalia, contrassegnando la squadra con il cd. “pallino blu” indicante il corretto invio dell’iscrizione io, avendo constatato l’errore, procedevo ad iscrivere la ginnasta “omissis” in campo gara, prima dell’inizio della competizione, segnalando a verbale l’accaduto, come da Procedure Federali 2025. Nel verbale, infatti, è stato chiaramente indicato che la società di riferimento, AIACE GINNASTICA, ha proceduto con l’iscrizione dell’atleta in fase di controllo tessere, prima dell’inizio della gara. Infatti, come indicato nelle Procedure Federali 2025, pag. 23, alle società/associazioni sportive per le sole gare di squadra, è possibile iscrivere fino al momento del controllo tessere, atleti non precedentemente iscritti. La disposizione di cui a pag. 23 delle procedure federali FGI, che si richiamano integralmente, così testualmente prevede: “per tutte le gare di squadra, di insieme, di gruppo... gold e silver è possibile, oltre all’inserimento di un numero di atleti di atleti pari al 50% in più rispetto al numero max dal regolamento, sostituire o inserire atleti anche al momento del controllo tessere con altri non iscritti...”. Ritengo, pertanto, che la ginnasta potesse regolarmente partecipare alla competizione, senza comportare alcuna violazione dei regolamenti e delle norme FGP”.

Perveniva Memoria della prof.ssa Donatella Sacchi secondo cui “con riferimento al REGOLAMENTO UFFICIALI DI GARA DELLE SEZIONI AGONISTICHE (modificato con deliberazione presidenziale n. 77 del 18/03/2025), art. 10 pag. 8, tra le mansioni del Presidente di Giuria non sono previsti né il controllo tessere delle ginnaste, né la tempistica delle iscrizioni. Sono pertanto ad affermare l’irrelevanza del mio ruolo rispetto alla questione sottoposta alla decisione di questo Ill.mo Giudice Sportivo Nazionale”.

Perveniva altresì la Memoria della Società AIACE GINNASTICA secondo cui avrebbe “provveduto, in data 19/03/25, al tesseramento dell’atleta “omissis”, compilando il relativo modulo di trasferimento e attendendone la validazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti nella settimana della gara. La squadra era già stata regolarmente iscritta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Una volta ricevuta la conferma del trasferimento, e quindi del tesseramento dell’atleta, la società ha provveduto a inserire “omissis” nell’iscrizione alla gara. Tuttavia, con ogni probabilità, per un errore di “click” commesso in buona fede, i dati non sono stati trasmessi correttamente. Poco prima dell’inizio della competizione, il Segretario di Gara ha fatto presente che il nominativo dell’atleta non risultava nell’elenco degli iscritti. Tuttavia, il Segretario di Gara, constatata l’assenza del nominativo, ha richiesto la tessera di “omissis” per il corretto controllo della regolarità della posizione dell’atleta, e poi ha proceduto direttamente all’inserimento dell’iscrizione come peraltro espressamente previsto dalla Procedure Federali; infatti a pagina 23

delle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2025, nel paragrafo relativo ai “Termini di iscrizione”, si specifica quanto segue: “Per tutte le gare di squadra, (omissis) è possibile (omissis) sostituire o inserire anche al momento del controllo tessere con altri non iscritti. Sia nel caso della sostituzione di uno o più nominativi che nel caso che i nominativi non siano stati precedentemente inseriti, verrà applicata una quota di iscrizione di Euro 60,00. Inoltre, a fondo pagina si riporta: “NOTA: I segretari di gara segnaleranno nel verbale le affiliate alle quali andrà applicata la quota di iscrizione di Euro 60,00. La FGI addebiterà il pagamento della quota tramite economato.” Possiamo confermare che, contrariamente a quanto previsto dalle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2025, la quota di iscrizione non è stata successivamente addebitata dal sistema economato della FGI al fine di regolarizzare l’iscrizione avvenuta sul campo gara. Nello scusarci per l’errore commesso al momento dell’invio dei dati in quanto convinti in buona fede che la procedura fosse stata completata correttamente, riteniamo comunque che l’iscrizione operata in campo gara dal Segretario di Gara sia rispettosa delle Norme Federali”.

In ragione dei plurimi profili segnalati dalle Parti, dalla consistenza delle Memorie difensive, dalla complessità della questione sottoposta alla cognizione dello scrivente e della necessità di approfondimento, fattuale e giuridico, si rendeva necessario differire il termine per l’assunzione della decisione alla data odierna.

IN DIRITTO

Dall’istruttoria risulta accertata la mancata iscrizione alla gara dell’atleta “omissis” alla 3° Prova del Campionato di Serie B GAF, svolta in data 21 marzo 2025, come pure risulta accertata la sua partecipazione alla gara.

È necessario, dunque, analizzare l’impianto normativo federale per comprendere se è possibile, per un’atleta non iscritta, partecipare alla gara. Le Procedure Federali e Norme attuative 2025 prevedono, a p. 23, che “*per tutte le gare di squadra, di insieme, di gruppo, trio, coppia ecc. gold e silver, è possibile, oltre all’inserimento di un n° di atleti/e pari al 50% in più rispetto al n° max indicato dal regolamento, sostituire o inserire atleti anche al momento del controllo tessere con altri non iscritti. Sia nel caso della sostituzione di uno o più nominativi che nel caso che i nominativi non siano stati precedentemente inseriti, verrà applicata una quota di iscrizione di Euro 60,00. Al momento del controllo tessere ogni squadra ufficializzerà la formazione da schierare in campo rispettando il numero max di atleti indicato nelle schede specifiche all’interno delle Norme Tecniche. E’ possibile effettuare, al momento del controllo tessere, lo spostamento di atleti iscritti da una squadra ad un’altra senza alcun pagamento*”; inoltre, in nota, viene previsto che “*i segretari di gara segnaleranno nel*

verbale le affiliate alle quali andrà applicata la quota di iscrizione di Euro 60.00. La FGI addebiterà il pagamento della quota tramite economato”. Tale disposizione, richiamata anche nelle Memorie difensive, è applicabile al caso di specie giacché prevista per tutte le gare “gold e silver” – e, dunque, per la Serie B – con la sola esclusione delle gare individuali.

In ogni caso è provato *per tabulas* come la Società non abbia inviato la domanda per iscrivere l’atleta. Quanto alla presenza del ‘pallino blu’, che dovrebbe denotare la conclusione dell’iter, non può attribuirsi alcuna efficacia scriminante né esimente. Tale elemento rappresenta un segno grafico che, seppur evidente, non è idoneo a rendere una valutazione onnicomprensiva dello *status* degli atleti. Tale elemento grafico è generato automaticamente dal sistema.

Correttamente ha operato il Segretario di gara nell’approfondire lo *status* di iscrizione. Egli si è correttamente avveduto della mancanza della “*indicazione ‘inviata’ a fianco del nome*” (p. 1 Memoria difensiva Stoppini).

Nel caso di specie, la mancata iscrizione era sanabile con applicazione della sanzione amministrativa pari a 60,00 Euro, che ha pienamente legittimato l’atleta “*omissis*” a partecipare alla 3° prova di Campionato di serie B GAF, svolta il giorno 21 marzo 2025, presso il Palazzetto dello sport di Desio (MB).

Nessuna responsabilità può essere attribuita all’atleta “*omissis*” (giacché tra l’altro l’iscrizione costituisce adempimento a carico dell’affiliata), né alla Società AIACE GINNASTICA, né al Segretario di Gara e né alla Presidente di Giuria.

P.Q.M.

Io scrivente Giudice Sportivo Nazionale così dispone:

- dichiara non responsabili la Sig.ra “*omissis*”, la società Aiace Ginnastica (cod. aff. 3112), la Presidente di Giuria e il Segretario di Gara;

Trasmette in presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione alle parti e agli organi federali competenti per l’omologazione della Classifica alla luce del dispositivo.

Roma, 11 giugno 2025

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE FGI

F.to Avv. Alessandro Benincampi